

MARTEDÌ 8 MARZO 2022

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Opzione per l'ammortamento di marchi e avviamenti nel quadro RQ del modello Redditi - pag. 2
- Riforma fiscale: imprenditori individuali e professionisti senza IRAP - pag. 5
- Corrispettivi telematici: due applicativi per la lotta all'evasione fiscale - pag. 7
- Crisi d'impresa, i chiarimenti del Ministero della Giustizia sull'elenco degli esperti indipendenti - pag. 10

LAVORO E PREVIDENZA

- Fondo nuove competenze: più ampia l'operatività delle agevolazioni per la formazione dei lavoratori - pag. 13
- Regime impatriati e lavoratori da distacco estero: quali requisiti per fruire delle agevolazioni - pag. 15

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Revisori: per regolarizzare l'obbligo formativo 2017/2019 c'è tempo fino al 30 aprile - pag. 22

FINANZIAMENTI

- Nuove misure per rinnovare la filiera agroalimentare - pag. 25
- Tax credit manifesti pubblicitari: i controlli da fare prima di inviare le domande - pag. 27
- Bonus ristrutturazioni 2022: a chi spetta e come utilizzarlo - Infografica - pag. 30

IMPRESA

- Appalti: le linee guida per le funzioni del collegio consultivo tecnico - pag. 33

IN EVIDENZA

Opzione per l'ammortamento di marchi e avviamenti nel quadro RQ del modello Redditi

di Luca Evangelista - Dottore commercialista in Milano, Componente Comitato di Redazione AIDC Nazionale

I soggetti che - nel corso del 2020 - hanno usufruito della possibilità di rivalutare marchi e avviamenti in base alle previsioni del decreto Agosto hanno compilato la sezione XXIV del modello Redditi 2021, indicando il maggiore importo rivalutato e la relativa imposta sostitutiva. Il quadro RQ del nuovo modello Redditi 2022 ha recepito le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022, prevedendo la compilazione nel solo caso in cui il contribuente decida di mantenere l'ammortamento fiscale dei maggiori valori in 18 anni.

Le imprese che nel 2020 hanno proceduto alla **rivalutazione dei beni aziendali**, in base all'art. 110 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), hanno compilato il **modello Redditi 2021**, sezione XXIV, "Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020", indicando l'ammontare dei

Cosa è cambiato con la legge di Bilancio 2022

La legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 622-624, legge n. )

Fondo nuove competenze: più ampia l'operatività delle agevolazioni per la formazione dei lavoratori

di Paolo Palmaccio - Consulente del lavoro in Formia (LT) e San Leucio del Sannio (BN)

Per rispondere alle situazioni di crisi, il decreto Energia rafforza l'intervento agevolativo del Fondo nuove competenze a favore dei datori di lavoro che operano in settori economici dove sono richiesti profondi interventi di innovazione e riconversione dei processi produttivi. In particolare, si amplia la platea delle imprese che possono usufruire dell'intervento del Fondo, che non riguarda più solo chi opera nei settori della transizione ecologica e digitale, ma anche i sottoscrittori degli accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico e gli operatori che fanno ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrata in vigore la legge n. 215/2021: "All'articolo 11-ter, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, 17/2022", che nell'ambito delle misure per il contenimento della spesa energetica prevede modifiche le parole «transizione ecologica e digitale» sono inserite le 

Fisco

Dichiarazioni fiscali 2022

Opzione per l'ammortamento di marchi e avviamenti nel quadro RQ del modello Redditi

di Luca Evangelista - Dottore commercialista in Milano, Componente Comitato di Redazione AIDC Nazionale

I soggetti che - nel corso del 2020 - hanno usufruito della possibilità di rivalutare marchi e avviamenti in base alle previsioni del decreto Agosto hanno compilato la sezione XXIV del modello Redditi 2021, indicando il maggiore importo rivalutato e la relativa imposta sostitutiva. Il quadro RQ del nuovo modello Redditi 2022 ha recepito le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022, prevedendo la compilazione nel solo caso in cui il contribuente decida di mantenere l'ammortamento fiscale dei maggiori valori in 18 anni.

Le imprese che nel 2020 hanno proceduto alla **rivalutazione dei beni aziendali**, in base all'art. 110 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), hanno compilato il **modello Redditi 2021**, sezione XXIV, "Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020", indicando l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili/non ammortizzabili e alle partecipazioni e la corrispondente imposta sostitutiva pari al 3%.

Cosa è cambiato con la legge di Bilancio 2022

La legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 622-624, legge n. 234/2021) modifica **retroattivamente** le disposizioni contenute nell'art. 110 prevedendo che i maggiori valori attribuiti in base a tale disposizione, ammortizzabili in diciottesimi (Marchi e Avviamenti) in base a quanto previsto dall'art. 103 TUIR, siano **deducibili per cinquantonesimi**.

È tuttavia possibile proseguire l'**ammortamento in diciottesimi** versando un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura corrispondente a quella dell'art. 176, comma 2-ter, TUIR (imposta a scaglioni del 12%, 14% o 16%) **al netto dell'importo già liquidato** nel modello Redditi 2021.

Leggi anche

- Rivalutazione di marchi e avviamento: deduzione in 50 anni
- Ammortamento in 50 anni con effetto retroattivo: quali vie d'uscita?

Tre opzioni per i contribuenti

Riassumendo, a fronte della modifica apportata dalla

legge di Bilancio 2022, i soggetti che nel corso del 2020 hanno rivalutato marchi e avviamenti, in base al D.L. n. 104/2020, possono decidere di percorrere **tre strade**:

1. procedere con gli ammortamenti dei maggiori valori imputati ai marchi/avviamenti su di un arco temporale di **50 anni** (in luogo dei 18 originariamente previsti);
2. mantenere la deduzione in **18 anni** versando un'ulteriore imposta sostitutiva in base all'art. 176, comma 2-ter, TUIR che, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% già assolta, si attesterebbe, quindi, da un minimo del 9% a un massimo del 13%;
3. **revocare l'opzione** richiedendo il rimborso dell'imposta sostitutiva pagata o decidere per l'utilizzo della stessa in compensazione.

Come compilare il quadro RQ del modello Redditi 2022

Il quadro RQ, sezione XXIV, del modello Redditi 2022, denominato "**Rivalutazione delle attività immateriali**", recepisce le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022.

Leggi anche

- Modello Redditi SC: restyling del quadro RS per le detrazioni relative a interventi edilizi e altre novità
 - Nel modello Redditi SP debuttano nuovo Patent box e ACE innovativa
 - Nel modello Redditi ENC anche la deduzione del maggior valore delle attività immateriali
- L'attuale sezione si presenta composta dal solo **rigo RQ100**.

SEZIONE XXIV Rivalutazione delle attività immateriali		Maggiori valori immateriali	Imposta calcolata	Imposta art. 110 c. 4 D.L. 104/20	Imposta dovuta
RQ100		1	2	3	4
					5
					Prima rata

Ammortamento in 50 anni

Analizzando le possibili opzioni sopra elencate, nel caso in cui si decidesse di ammortizzare i maggiori valori rivalutati nel più ampio termine di 50 anni (ipotesi n. 1), **non sarà necessaria alcuna indicazione** nella sezione XXIV del quadro RQ.

Ammortamento in 18 anni

La **compilazione** si renderà invece **necessaria** qualora si volesse mantenere in diciottesimi l'ammortamento dei maggiori valori versando l'ulteriore imposta sostitutiva prevista dal comma 2-ter dell'art. 176 TUIR (ipotesi n. 2); in tal caso, bisognerà pertanto indicare:

- nella **colonna 1**, il maggior valore riconosciuto all'attività immateriale (importo corrispondente a quanto già indicato nelle colonne 1 dei righe RQ100 o RQ101 del modello Redditi 2021);
- nella **colonna 2**, l'imposta sostitutiva calcolata applicando all'importo riportato in colonna 1, le aliquote previste dal comma 2-ter dell'art. 176 TUIR. In sostanza si tratterà di applicare l'imposta del 12% sui valori fino a 5 milioni, il 14% per i valori che superano i 5 milioni e fino a 10 milioni e del 16% sui maggiori valori eccedenti i 10 milioni;
- nella **colonna 3**, l'imposta sostitutiva del 3% prevista ai sensi dell'art. 110, comma 4, D.L. n. 104/2020. Nel concreto sarà possibile riportare quanto già indicato, nelle colonne 2 dei righe RQ100 o RQ101 del modello Redditi 2021;
- nella **colonna 4**, la differenza tra quanto indicato nella colonna 2 e quanto riportato nella colonna 3, corrispondente "all'imposta dovuta".

L'**imposta dovuta**, risultante dalla colonna 4, dovrà essere versata in un **massimo di due rate** di pari importo, di cui la **prima** (da indicare in **colonna 5**) entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda, invece entro il termine per il saldo del periodo d'imposta successivo.

Come sopra specificato, la nuova sezione XXIV del

quadro RQ si compone di un unico rigo in luogo dei due righe previsti dal modello Redditi 2021, come di seguito esposto:

- RQ100 per l'indicazione dell'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e non ammortizzabili e alle partecipazioni;
- RQ101 compilato dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 14, legge n. 342/2000 di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2019 (**riallineamento dei valori**).

Pertanto, un soggetto OIC che nel 2020 (anno solare) ha eseguito la rivalutazione del marchio e, parallelamente un riallineamento fiscale dell'avviamento, compilando rispettivamente i righe RQ100 e RQ101 del modello Redditi 2021, potrebbe optare per il mantenimento delle deduzioni in diciottesimi di tali assets mediante il versamento delle ulteriori imposte sostitutive, compilando **due diversi righe RQ100** del modello Redditi 2022. In tal caso sarà necessario riportare nelle colonne 1 e 3 del medesimo rigo quanto già indicato nelle colonne 1 e 2 dei righe RQ100 e RQ101 del modello Redditi 2021.

Nel caso appena prospettato (**presenza di rivalutazione e riallineamento**), al fine di trattare disgiuntamente le due operazioni si esclude la possibilità di sommare i maggiori valori riconosciuti in unico rigo evitando così che gli stessi vadano cumulati ai fini del confronto con gli scaglioni (come sopra specificato dal 9% al 13%).

Revoca dei maggiori valori

Per quanto riguarda, invece, la revoca dei maggiori valori (ipotesi n. 3), non sarà necessario procedere alla compilazione del rigo RQ100.

Nel modello Redditi 2022, infatti, non è stata prevista una casella con l'indicazione "revoca" da dover flaggare. Le istruzioni al quadro RQ specificano che i soggetti che hanno già provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del D.L. n. 104/2020 potranno revocare, anche parzialmente, la disciplina

fiscale prevista dall'art. 110 del medesimo decreto. La revoca costituisce **titolo per il rimborso** ovvero per l'utilizzo in **compensazione** ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, dell'importo delle imposte sostitutive versate secondo modalità e tempi che saranno dettati dallo stesso provvedimento.

Fisco

Nella legge di Bilancio 2022

Riforma fiscale: imprenditori individuali e professionisti senza IRAP

di Fabio Avenale - KPMG, Tax&Legal - Tax Professional Practice

Il disegno di legge per la riforma del sistema fiscale delega il Governo, nell'ambito della revisione della tassazione personale sul reddito e dell'imposizione sul reddito d'impresa, a emanare uno o più decreti legislativi volti al graduale superamento dell'IRAP, salvaguardando il finanziamento del fabbisogno sanitario. Anticipando (in parte) la riforma fiscale, la legge di Bilancio 2022 ha disposto l'esenzione dall'IRAP per i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni, con effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 234/2021, ossia il 1° gennaio 2022.

Alcuni argomenti della riforma fiscale sono "anticipati" con la **legge di Bilancio 2022** (legge 30 dicembre 2021, n. 234). Tra questi temi, l'**abolizione dell'IRAP** limitatamente a talune categorie di contribuenti, (disciplinata dai commi 8 e 9 dell'art. 1, legge n. 234/2021). I commi 8 e 9, introdotti al Senato, dal 2022 esentano da IRAP i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni.

Sono previste specifiche forme di copertura del mancato gettito IRAP in favore delle Regioni e delle Province autonome, mediante l'istituzione di apposito Fondo. Gli importi spettanti possono essere modificati, previo accordo in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome, a decorrere dal 2025. In particolare, la disciplina riguardante la copertura del mancato gettito è disciplinata al comma 9, che in questa sede non viene analizzato.

La struttura dell'IRAP e la sua evoluzione

L'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP, disciplinata dal D.Lgs. n. 446/1997, è dovuta per l'esercizio abituale di una **attività autonomamente organizzata**, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Soggetti passivi sono gli esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, operanti sia in forma individuale che associata, gli enti non commerciali privati nonché le amministrazioni ed enti pubblici. L'IRAP è un tributo proprio derivato, vale a dire un tributo istituito e regolato dalla legge dello Stato, il cui gettito è attribuito alle regioni, le quali devono, pertanto, esercitare la propria autonomia impositiva entro i limiti stabiliti dalla legge statale.

Il gettito dell'IRAP concorre, nella misura e nelle forme stabilite dalla legge, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

L'IRAP ha una base imponibile diversa da quella prevista *ex lege* per le imposte sui redditi: essa si applica infatti sul valore della produzione netta derivante

dall'attività esercitata nel territorio della regione o provincia autonoma, calcolato in maniera differenziata in base alla tipologia dei soggetti e delle attività esercitate.

Essa è determinata applicando al valore della produzione netta le aliquote previste dalla normativa. In particolare, l'**aliquota ordinaria** è pari al **3,9%**.

Sulle **imprese bancarie e finanziarie** essa grava nella misura del **4,65%** e, con riferimento al settore **assicurativo**, nella misura del **5,9%**.

Le Regioni e le Province autonome, con propria legge, hanno facoltà di variare le aliquote, differenziandole per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. La disciplina dell'IRAP è stata integrata dal D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 - sul federalismo fiscale provinciale e regionale - che detta norme valide solo per le Regioni ordinarie, le quali possono ridurre le aliquote fino ad azzerarle, nonché disporre deduzioni dalla base imponibile nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Tra i principali interventi legislativi volti alla riduzione del **cuneo fiscale** si annoverano i provvedimenti che hanno inciso sulle **deduzioni IRAP**, in particolare sulle componenti relative al costo del lavoro, in particolare disponendo (legge di Bilancio 2015, legge n. 190/2014, estesa dalla successiva legge di Bilancio 2016) l'integrale deducibilità dall'IRAP del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato. Con riferimento all'autonoma organizzazione IRAP, presupposto per l'applicazione dell'imposta ai lavoratori autonomi, la legge di Bilancio 2015 ha chiarito che non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP per i **medici** che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione ove percepiscano, per l'attività svolta presso tali strutture, più del 75% del proprio reddito complessivo.

L'indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF

L'art. 5 del disegno di legge di delega al Governo per la riforma del sistema fiscale (A.C. 3343) delega il Governo, nell'ambito della revisione della tassazione personale sul reddito e dell'imposizione sul reddito d'impresa, a emanare uno o più decreti legislativi volti al graduale superamento dell'IRAP, salvaguardando il finanziamento del fabbisogno sanitario.

Il **superamento graduale dell'IRAP** previsto dalla delega (art. 5, comma 3) deve essere, quindi, attuato mediante meccanismi normativi che garantiscano in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario.

Nel corso dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF condotta dalle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, una riforma o una radicale abolizione dell'IRAP è stata proposta da numerosi soggetti auditi, nell'ottica della revisione complessiva dei redditi d'impresa.

In particolare, è stato sottolineato come la componente soggetta a tassazione ai fini IRAP risulta in sostanza essere il **reddito d'impresa**, i cui presupposti impositivi sono simili a quelli degli altri tributi diretti alla tassazione della ricchezza prodotta: è stato dunque affermato che, in una logica di semplificazione, si potrebbe prevedere il superamento dell'IRAP contestualmente all'introduzione di un'**addizionale al reddito d'impresa**, dalla quale andrebbero esentate le imprese non dotate di autonoma organizzazione, oggi escluse dalla tassazione IRAP.

L'istanza di superamento dell'IRAP è specificamente richiesta nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, nell'ottica di una semplificazione del sistema tributario, e all'interno di un complessivo quadro di riforma in cui valutare gli aspetti di redistribuzione del carico fiscale. Le Commissioni parlamentari in particolare raccomandano un riassorbimento del gettito IRAP nei tributi attualmente esistenti, preservando la manovrabilità da parte degli enti territoriali e il livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale, senza caricare di ulteriori oneri i redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Chi è esentato dall'IRAP

Dal periodo d'imposta 2022 (più precisamente dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore

della legge di Bilancio 2022), il comma 8 esenta da IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni, di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. n. 446/1997.

Possono essere **soggetti passivi IRAP** sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche. In particolare, devono presentare la dichiarazione IRAP:

- le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di redditi d'impresa (art. 55 TUIR);
- le persone fisiche esercenti arti e professioni titolari di redditi di lavoro autonomo (art. 53, comma 1, TUIR);
- gli esercenti attività di allevamento di animali, alle condizioni di legge, nonché coloro che esercitano attività di agriturismo e che, per la determinazione del reddito, si avvalgono del relativo regime semplificato;
- le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate (art. 5 TUIR), comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- le società e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES) cioè le società per azioni e società in accomandita per azioni, S.r.l., società cooperative e di mutua assicurazione; i trust e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per l'attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di mesi mediante stabile organizzazione (art. 73, comma 1, lettere a-b, TUIR);
- gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell'IRAP mediante stabile organizzazione, oppure che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso;
- le Amministrazioni pubbliche.

Fisco

Dalla Guardia di Finanza

Corrispettivi telematici: due applicativi per la lotta all'evasione fiscale

di Saverio Capolupo - Professore a contratto di diritto tributario presso l'Università di Cassino

Nell'ambito della lotta all'evasione fiscale, con riferimento a commercianti al minuto e categorie assimilate, la Guardia di Finanza ha diffuso le istruzioni operative per l'utilizzo di due applicativi (denominati "Fatture e Corrispettivi" ed "@-Fattura") che, attraverso interrogazioni puntuali e massive dei dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, permettono di individuare possibili alert di rischio. Essi consentono di acquisire una pluralità di informazioni utili per la pianificazione dell'attività di contrasto. È utilizzabile, poi, un terzo applicativo denominato "Pro.S.A." ("Provvedimenti di Sospensione Attività") che permette di monitorare gli atti di contestazione emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito dei controlli strumentali con esito irregolare e gli eventuali provvedimenti di sospensione adottati.

I tentativi dell'Amministrazione finanziaria, volti a ridurre l'evasione fiscale costruendo un rapporto fisco-contribuente sulla compliance, finora non ha conseguito i risultati sperati.

Con specifico riferimento alla categoria dei **commercianti al minuto**, tenuto conto che, di fatto, la modesta contabilità prevista non fornisce alcuna garanzia in ordine alla corrispondenza dei dati registrati con i ricavi e compensi effettivamente realizzati, nel tempo sono stati approntati diversi **sistemi di controllo** volti, se non a eliminare, quanto meno a ridurre l'entità dell'evasione.

Eppure, scorrendo i contenuti della direttiva di programma emanata annualmente dal Ministro dell'Economia e delle finanze, sono costanti le indicazioni finalizzate al contrasto dell'economia sommersa, quasi sempre conseguente, direttamente o indirettamente, a un accordo tra fornitore e cliente.

Prima ancora di richiamare l'ultimo tentativo, in ordine di tempo, indicato dalla Guardia di Finanza, è necessario richiamare considerazioni di carattere preliminare. La prima riguarda l'assurda scelta politica di non introdurre una norma, sebbene più volte proposta, per imporre l'**obbligo di accettare la moneta elettronica** quale strumento di pagamento. Allo stato attuale sussiste l'obbligo del **POS** ma senza alcuna conseguenza in caso di mancata installazione. Come dire, è legittima la richiesta di pagare soltanto in contanti mentre si continua a incentivare l'uso delle carte di credito e di debito con incomprensibile contraddizione.

La seconda, di diretta conseguenza: in tal modo si **evita la tracciabilità** del flusso finanziario e, quindi, si rende - se non nullo - certamente più difficoltoso il controllo per la ricostruzione della reale capacità contributiva.

Un terzo elemento è costituito dall'uso, troppo frequente, di un **doppio registratore di cassa** di cui uno

collegato all'anagrafe tributaria, l'altro "scollegato".

In tal modo, in teoria, è possibile documentare le operazioni realmente effettuate ma, di fatto, risultano tracciate solo quelle "transitate" per l'apparecchio collegato, ma soltanto una parte viene tracciata.

Le modalità di adempimento

La categoria in esame interessa i soggetti passivi IVA che effettuano le operazioni di **commercio al minuto** e assimilate ai quali si applicano gli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015).

Per effetto dell'entrata in vigore dello specifico adempimento a decorrere **dal 1° gennaio 2021**, poiché sono mutate le modalità di **certificazione fiscale dei corrispettivi** in sostituzione dello scontrino o della ricevuta fiscale, la tracciabilità è ora garantita, fatta eccezione per alcune categorie escluse dallo specifico adempimento, dalla memorizzazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi che dovrebbe garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati. Una procedura particolare è prevista a decorrere **dal 1° luglio 2022**, per i contribuenti che utilizzano sistemi d'incasso a mezzo moneta elettronica (carte di debito e di credito) ovvero altre forme di pagamento elettronico. Le relative regole tecniche saranno fissate con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Com'è facile intuire, il sistema della trasmissione telematica dei dati funziona perfettamente al verificarsi di **due presupposti**:

- effettivo collegamento del registratore con l'anagrafe;
- registrazione di tutte le operazioni.

Senonché, come dimostra l'esperienza, i sistemi utilizzati da quella parte di contribuenti poco incline ad adempiere correttamente agli obblighi fiscali sono differenti, spesso lasciati alla capacità d'inventiva di ciascuno.

I commercianti al minuto possono adempiere agli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi anche mediante una seconda procedura web, denominata “**documento commerciale on line**”, messa gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle entrate sul portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Corrispettivi”.

Le relative memorie devono essere conservate per 10 anni.

Al fine di approntare un’adeguata azione di contrasto, le **metodologie di controllo** devono adeguarsi alla “evoluzione delle truffe”, ovvero pianificate secondo un percorso di riconcorso caratterizzato dalla necessità di individuare strumenti adeguati di repressione man mano che viene scoperto l’utilizzo di nuove metodologie truffaldine.

Quali azioni di contrasto intraprendere?

Sebbene siano mutate le modalità di certificazione dei corrispettivi realizzati di commercianti al minuto, sul piano degli obblighi e dell’azione di contrasto all’evasione il quadro giuridico è rimasto invariato.

La positiva evoluzione della pandemia, la ripresa delle attività in modo quasi generalizzato, il positivo andamento della crescita economica sono alla base della ripresa dell’azione di contrasto all’evasione, fermo restando che, probabilmente, devono essere modificati modalità e principi direttivi in capo a chi ha la responsabilità dell’attività operativa.

Indubbiamente, la crescita della **digitalizzazione dei flussi informativi** costituisce un importante punto di forza a favore dell’Amministrazione finanziaria e, a ben vedere, degli stessi contribuenti i quali stanno acquisendo una consapevolezza sempre maggiore della necessità di instaurare un rapporto con gli uffici finanziari basato più sulla collaborazione e sulla compliance che nella contrapposizione degli interessi che, sebbene innegabile, esige comunque che venga individuato un punto di equilibrio.

D’altra parte, l’utilizzo sempre più frequente del ricorso alla moneta elettronica quale ordinario mezzo di pagamento, la parziale modifica del quadro giuridico e la crescita, anche a livello politico, della cultura dell’etica fiscale, sono fattori che possono certamente aiutare a ridurre l’entità del fenomeno evasivo.

Tale asimmetria verrà ulteriormente a comprimersi per effetto delle misure già adottate o in via di adozione da parte del Governo per ridurre l’evasione da omessa fatturazione, tra cui l’integrazione degli strumenti di **moneta elettronica** con quelli che permettono la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Ovviamente, ancora una volta, “la partita” si gioca

su **due fronti**. Il primo riguarda una seria **analisi dei rischi** oggettivamente facilitata dalla disponibilità di una pluralità di informazioni ancorché subordinata all’effettiva intercomunicabilità delle singole banche dati, soprattutto di quelle pubbliche.

Fermo restando che il criterio più incisivo resta quello della conoscenza reale del sistema economico finanziario delle aree di interesse delle singole strutture, è anche evidente che una valenza può essere assunta anche dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi di più elevato valore economico nonché dal continuo aggiornamento professionale delle persone preposte alla specifica azione di contrasto.

Va da sé che qualsiasi azione, di carattere preventivo e repressivo, resta subordinata all’assoluto **rispetto dei diritti dei contribuenti** nella logica di un **contraddittorio** che sia indirizzato su una reale reciproca trasparenza e correttezza di comportamenti.

Nuovi applicativi per i controlli dei corrispettivi

Con la notoria puntualità e chiarezza, anche per il 2022 il Comando generale della Guardia di Finanza ha emanato, dando anche attuazione alle indicazioni del MEF, una completa e chiara circolare con la quale, dopo aver ricostruito puntualmente il quadro giuridico di riferimento, ha fornito alle Strutture operative dipendenti precisi criteri da utilizzare in sede di esecuzione dell’attività operativa.

Con riferimento, invero, al **controllo** in materia di **certificazione dei corrispettivi**, sono stati predisposti e messi a disposizione delle unità operative due applicativi denominati “**Fatture e Corrispettivi**” ed “**@-Fattura**” che, “attraverso interrogazioni puntuali e massive dei dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, permettono di individuare possibili alert di rischio”.

Questi applicativi, invero, secondo le indicazioni fornire dalla circolare consentono di acquisire una pluralità di informazioni (**mancata trasmissione** dei corrispettivi giornalieri nei termini previsti, esistenza di **discrasie** tra il fatturato passivo ammontare dei corrispettivi memorizzati e trasmessi, il **numero limitato di documenti commerciali emessi**) utili per la pianificazione dell’attività di contrasto.

Gli stessi applicativi, inoltre, consentono di rilevare ulteriori elementi quali l’applicazione di **aliquote IVA non coerenti** con la tipologia di attività economica esercitata, il numero di operazioni di “annullo” o “reso merce”, l’esiguo ammontare di corrispettivi pagati in contanti rispetto a quelli per i quali risultano utilizzati strumenti tracciabili.

Contemporaneamente, poi, si dispone di un terzo applicativo denominato “**Pro.S.A.**” (“**Provvedimenti di**

Sospensione Attività”) che permette di monitorare gli atti di contestazione emessi dall’Agenzia delle Entrate a seguito dei controlli strumentali con esito irregolare e gli eventuali provvedimenti di sospensione adottati. Sul piano strettamente operativo, poi, va evidenziato il richiamo sui controlli sul **regolare utilizzo del registratore telematico** volto innanzitutto alla verifica dello stato di funzionamento dell’apparecchio e la sua riferibilità al contribuente ispezionato effettuabili mediante la lettura del **QR CODE** che consente la verifica dei dati identificativi del registratore e dell’esercente e informazioni in merito al relativo funzionamento. Ulteriori controlli sono stati disposti sulla

memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi da effettuare non oltre il momento di ultimazione dell’operazione, che coincide con il pagamento del corrispettivo, totale o parziale, o con la consegna del bene o l’ultimazione della prestazione di servizio.

Per gli esercenti che si avvalgono della procedura web, è possibile visualizzare nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” (sezione “Corrispettivi”) l’elenco dei documenti commerciali emessi.

Particolare attenzione, infine, è stata raccomandata all’eventuale utilizzo del registratore telematico in modalità “**demo**”, poiché la memorizzazione e la trasmissione dei dati sono meramente simulate.

Fisco

Dal CNDCEC

Crisi d'impresa, i chiarimenti del Ministero della Giustizia sull'elenco degli esperti indipendenti

Il CNDCEC ha pubblicato l'informativa n. 28 del 7 marzo 2022 riguardante l'elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa.

Mediante l'informativa il CNDCEC ha inviato la risposta del Ministero della Giustizia alle osservazioni formulate dall'Associazione Nazionale Commercialisti e dall'Associazione ADR & Crisi - Commercialisti ed avvocati, relativamente alla Circolare del 29 dicembre 2021 emanata dello stesso Dicastero e recante "Linee di indirizzo agli Ordini professionali per la selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa (art. 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147)".

Sul punto, è stata evidenziata la sostanziale modifica apportata dall'art. 3 c. 3 dalla L. di conversione n. 147/2021 che è frutto di una scelta del legislatore diversa da quella inizialmente operata in sede di decretazione d'urgenza: cioè di equiparare i dottori commercialisti ed esperti contabili agli avvocati quanto ai requisiti necessari per ottenere l'iscrizione negli elenchi degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa.

La normativa comporta ora che possono essere inseriti nell'elenco degli esperti indipendenti sia gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sia gli iscritti agli ordini degli avvocati, senza che gli aspiranti debbano ricoprire allo stesso tempo la duplice qualifica di iscritti ad entrambi gli ordini professionali, dovendo attribuirsi alla congiunzione "e" valore disgiuntivo.

La circolare nel richiedere precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa non ha potuto che dare attuazione alla norma di rango primario, modificata.

Tra l'altro la nota evidenzia che l'esclusione del curatore fallimentare dal novero degli incarichi utili a dimostrare l'idoneità all'incarico di esperto è perché è stato circoscritto il rilievo alle sole attività che, nel settore concorsuale, conducono alla preservazione del valore aziendale, laddove invece notoriamente il

curatore fallimentare interviene nel momento in cui la crisi e l'insolvenza dell'impresa sono oramai conclamate, occupandosi della sua liquidazione, e viene solo occasionalmente incaricato della gestione provvisoria dell'impresa, gestione il cui esito è di difficile valutazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, informativa 07/03/2022, n. 28

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

L'Istituto di Cultura Italiano all'estero non rientra tra i committenti non soggetti passivi stabiliti

L'Istituto di Cultura Italiano all'estero non può essere ricompreso tra i committenti non soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. Lo ha specificato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 96 del 7 marzo 2022, con cui ha chiarito che l'Istituto di Cultura Italiano all'estero è da considerarsi come organo periferico facente parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dipendente dalle Missioni diplomatiche e dagli Uffici Consolari e non come autonomo soggetto domiciliato o residente fuori dall'UE.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 96 del 7 marzo 2022 in tema di prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi e Istituti Italiani di Cultura all'estero.

L'articolo 7-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

- a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
- b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

Il successivo articolo 7-septies stabilisce che in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità:

-le prestazioni di servizi come le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili

relative a diritti o beni simili ai precedenti;

- le prestazioni pubblicitarie;
- le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili, ivi compresi i servizi di traduzione di testi;
- le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;
- la messa a disposizione di personale;
- le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
- la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati;
- le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attività o un diritto di cui alle lettere precedenti.

Tale articolo 7-septies, pertanto, stabilisce, in deroga all'articolo 7-ter citato la mancanza del requisito territoriale ai fini IVA per alcune tipologie di servizi, in esso menzionati, quando rese a committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati non comunitari. Le operazioni elencate quindi non rilevano ai fini impositivi in Italia, in deroga al criterio base dello stabilimento del prestatore previsto per i rapporti "business to consumer"

Sul punto, però, occorre evidenziare che l'Istituto di Cultura Italiano all'estero, è da considerarsi come organo periferico facente parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e dipendente dalle Missioni diplomatiche e dagli Uffici Consolari e non come autonomo soggetto domiciliato o residente fuori dall'UE.

Se le prestazioni rese agli Istituti Italiani di Cultura all'estero appaiono finalizzate allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Istituto, avente l'obiettivo di promuovere e diffondere la lingua e la cultura italiana attraverso l'organizzazione di eventi culturali per favorire la circolazione delle idee, delle arti e delle scienze, l'istituto non può rientrare tra i committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità, cui si applica la disciplina appena descritta.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 07/03/2022, n. 96](#)

Fisco

Imposte sui redditi

Valute estere: il cambio di febbraio 2022

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di febbraio 2022. La misura è stabilita dal provvedimento dell'8 marzo 2022 pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. I valori indicati sono necessari quando, ad esempio, in applicazione di alcune disposizioni del TUIR, nella determinazione del reddito ai fini IRPEF e IRES, si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili

Con provvedimento dell'8 marzo 2022, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i **cambi delle valute estere**, utilizzabili ai fini fiscali per il mese di **febbraio 2022**. In particolare, si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro Euro nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC).

Inoltre, nel provvedimento, il riporto delle medie dei cambi, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato, è accompagnato da quella dello Stato e della moneta di riferimento.

A cosa servono i cambi delle valute estere

La media mensile delle valute estere va utilizzata in tutti i casi in cui tale utilizzo è richiamato dalle norme presenti nel TUIR (nello specifico con riferimento al Titolo I, che disciplina l'**IRPEF**, e al Titolo II, che tratta l'**IRES**, del D.P.R. n. 917/1986).

Infatti, l'art. 110, comma 9, TUIR prevede che - agli effetti delle norme sull'IRES che vi fanno riferimento - il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.

Si ricorda che sono tuttavia applicabili i **tassi di cambio alternativi** forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Tra le diverse disposizioni del TUIR che richiamano l'utilizzo delle valute si segnala l'art. 68, comma 6,

secondo cui per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come **costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili** accertati ai sensi dell'art. 110, comma 9, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata.

Ulteriore utilizzo si ha ai fini della compilazione del **quadro RW** laddove, ai fini della valorizzazione delle **attività finanziarie e patrimoniali** da indicare nel quadro, in caso di importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi mensili.

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, provvedimento 08/03/2022, n. 71412/2022](#)

Lavoro e Previdenza

Dopo il decreto Energia

Fondo nuove competenze: più ampia l'operatività delle agevolazioni per la formazione dei lavoratori

di Paolo Palmaccio - Consulente del lavoro in Formia (LT) e San Leucio del Sannio (BN)

Per rispondere alle situazioni di crisi, il decreto Energia rafforza l'intervento agevolativo del Fondo nuove competenze a favore dei datori di lavoro che operano in settori economici dove sono richiesti profondi interventi di innovazione e riconversione dei processi produttivi. In particolare, si amplia la platea delle imprese che possono usufruire dell'intervento del Fondo, che non riguarda più solo chi opera nei settori della transizione ecologica e digitale, ma anche i sottoscrittori degli accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico e gli operatori che fanno ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrata in vigore la disposizione contenuta nell'art. 24 del **decreto Energia** (D.L. n. 17/2022), che nell'ambito delle misure per il contenimento della spesa energetica prevede modifiche all'art. 11-ter del D.L. n. 146/2021 (convertito in legge n. 215/2021):

“All'articolo 11-ter, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 301 (*), dopo le parole «transizione ecologica e digitale» sono inserite le seguenti: «nonché a coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e conseguentemente emerga un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori».”

(* In G.U. è riportato il riferimento normativo non corretto, che invece è “legge 17 dicembre 2021, n. 215”)

Leggi anche Fondo nuove competenze: formare i dipendenti conviene alle imprese

Operatività più ampia per il Fondo nuove competenze

In sostanza viene **ampliata la platea** di coloro che possono usufruire dell'intervento del **Fondo Nuove Competenze**, secondo quanto previsto dal predetto art. 11-ter, che assume così al comma 2 la seguente nuova formulazione:

“... [omissis] ... Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere

sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale nonché a coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e conseguentemente emerga un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori; le caratteristiche dei progetti formativi ... [omissis] ...”

Quanto sopra merita in primo luogo tre ordini di considerazioni:

1. gli interventi formativi devono riferirsi ad un **adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori**; devono cioè essere connessi a processi di conversione o riconversione o di profonda innovazione;
2. gli stessi non riguardano più con particolare attenzione solo coloro che operano nei settori della transizione ecologica e digitale, ma anche i sottoscrittori degli **accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico** e gli operatori che fanno ricorso al **Fondo per il sostegno alla transizione industriale**: parliamo quindi in primo luogo di imprese che operano in ambiti territoriali caratterizzati dalla necessità di attrarre investimenti, ed in secondo luogo di attività collocate in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico; è palese la finalità non solo di **favorire** programmaticamente le **imprese innovative** in termini di green economy, ma anche quelle che operano in

ambiti territoriali depressi e/o sono caratterizzate da lavorazioni energivore;

3. rispetto all'iniziale formulazione dell'art. 24 che riportava l'espressione "... dai quali emerge un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori", ora lo stesso è mutato in "e conseguentemente emerge un **fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze** dei lavoratori": va notato come il legislatore abbia inteso rendere meno diretto il nesso tra attività delle imprese interessate e necessità formative, in una prospettiva sicuramente più inclusiva.

Fondo Nuove Competenze: modalità di accesso e agevolazioni

In secondo luogo, non può fare a meno di osservarsi come la disposizione andrà ad impattare sulla normazione di secondo grado (vale a dire sul regolamento per l'accesso al Fondo Nuove Competenze), che dovrà prevedere - rispetto a quello attualmente in vigore - **criteri di preferenza** non solo per le imprese interessate dalla transizione ecologica e digitale, ma anche

per quelle introdotte dalla norma in esame.

È appena il caso di ricordare come:

- il Fondo Nuove Competenze eroghi **contributi finanziari** in favore dei **datori di lavoro privati** che abbiano stipulato **accordi collettivi** di rimodulazione dell'orario di lavoro, per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori;
- gli accordi debbano prevedere che le ore in riduzione dell'orario di lavoro siano destinate a percorsi di **sviluppo delle competenze dei lavoratori**, cioè specifici progetti formativi la cui implementazione può essere interna e/o esterna all'azienda;
- il Fondo **rimborso il costo**, comprensivo almeno dei contributi previdenziali e assistenziali, delle **ore di lavoro in riduzione** destinate alla frequenza dei **percorsi formativi**;
- il **limite massimo** delle ore per lo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore sia pari a **250**;
- al termine del percorso formativo debba essere rilasciato un **attestato finale** di messa in trasparenza delle **competenze acquisite**.

Lavoro e Previdenza

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Regime impatriati e lavoratori da distacco estero: quali requisiti per fruire delle agevolazioni

di Dario Fiori - Consulente del Lavoro e Dottore commercialista in Roma

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 85/E del 2022, si è pronunciata di nuovo sulla possibilità di accesso al regime di favore degli impatriati con riferimento ai lavoratori che rientrano in Italia dopo un periodo di distacco all'estero. In particolare, si analizza l'evoluzione della prassi in materia, evidenziando alcuni dubbi e aspetti critici ancora aperti dell'attuale orientamento dell'Amministrazione finanziaria per quanto riguarda soprattutto i requisiti necessari per poter usufruire delle agevolazioni previste da questo regime fiscale.

Un primo orientamento dell'Amministrazione finanziaria sul regime degli impatriati relativamente ai lavoratori che rientrano in Italia dopo un distacco all'estero si può trovare nella circolare n. 17/E del 2017 dell'Agenzia delle Entrate.

Regime impatriati: prime indicazioni dell'Amministrazione finanziaria

Nel documento citato, l'Agenzia **chiude alla possibilità di applicazione dell'agevolazione** per i lavoratori di rientro dopo un distacco all'estero. Il rientro, avvenendo in esecuzione delle clausole del preesistente contratto di lavoro, si pone in sostanziale continuità con la precedente posizione di lavoratori residenti in Italia e, pertanto, non soddisfa la finalità attrattiva del regime in questione.

L'anno successivo, l'Agenzia è tornata a fornire chiarimenti in merito con la ris. n. 76/E del 2018, modificando parzialmente la sua interpretazione. **L'Amministrazione finanziaria non preclude la possibilità** di valutare specifiche situazioni soggettive in cui il rientro in Italia del lavoratore distaccato non sia conseguenza naturale del distacco. Secondo l'Agenzia, il regime impatriati può essere infatti applicato quando:

- il distacco sia più volte prorogato e, la sua durata nel tempo determini, quindi, un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero;
- il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa nel nostro Paese; il dipendente, pertanto, al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all'estero.

Leggi anche Regime impatriati per il rientro dal distacco all'estero solo in caso di "nuova" attività lavorativa

Introduzione degli indici di continuità dell'attività e ultimi chiarimenti delle Entrate

La circ. n. 33/E del 2020 (par. 7.1), confermando le condizioni richiamate nella ris. n. 76/E del 2018, introduce **ulteriori requisiti** necessari per l'accesso al regime impatriati da parte dei distaccati. Si precisa che le indicazioni fornite dalla circ. n. 33/E, di fatto, sono riprese, in assoluta continuità, nella più recente risposta a interpello n. 85/E del 17 febbraio 2022.

Nel dettaglio, l'Agenzia ritiene non spettante il beneficio fiscale in esame nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro. Diversamente, nell'ipotesi in cui l'attività lavorativa svolta dall'impatriato costituisca una **"nuova" attività lavorativa**, in virtù della sottoscrizione di un **nuovo contratto di lavoro**, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, e quindi l'impatriato assuma un **ruolo aziendale differente** rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al regime agevolato.

Al riguardo, la Circ. n. 33/E precisa che l'agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un "nuovo" contratto per l'assunzione di un "nuovo" ruolo aziendale al momento dell'impatriato, rientri in una situazione di "continuità" con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell'espatrio.

Ciò accade, ad esempio, quando i termini e le condizioni contrattuali, indipendentemente dal "nuovo" ruolo aziendale e dalla relativa retribuzione, rimangono di fatto immutati al rientro presso il datore di lavoro in virtù di intese di varia natura. continuando, di fatto, ad applicarsi le originarie condizioni contrattuali in essere prima dell'espatrio.

A titolo meramente esemplificativo, secondo l'Agenzia delle Entrate, costituiscono indice di una situazione di continuità sostanziale:

- il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale;
- il riconoscimento dell'anzianità dalla data di prima assunzione;

- l'assenza del periodo di prova;
- clausole volte a non liquidare i ratei delle mensilità aggiuntive maturati, nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo;
- clausole in cui si prevede che alla fine del distacco il lavoratore sarà reinserito nell'organizzazione dell'azienda distaccante e torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro in vigore prima del distacco.

Diversamente, secondo l'Agenzia, laddove le condizioni oggettive del nuovo contratto richiedano un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche cui segue un **mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione e del titolo del rapporto**, l'impatriato potrà accedere al beneficio fiscale in esame.

Leggi anche [Regime lavoratori impatriati: possibili benefici per altri 5 anni. A quali condizioni](#)

Leggi anche [Regime impatriati anche per dipendente in smart working con datore di lavoro estero](#)

Leggi anche [Regime impatriati anche con smart working dall'Italia per l'impresa estera: in quali casi](#)

Dubbi e criticità ancora aperti

A seguito della pubblicazione della citata Circ. n. 33/E del 2020, come detto, vi sono alcune circostanze, tra le quali, il riconoscimento delle ferie pregresse, dell'anzianità aziendale e l'assenza di un periodo di prova all'interno del nuovo contratto, che, secondo l'Agenzia delle Entrate, non permetterebbero l'accesso al regime agevolato.

Tali elementi, secondo la posizione dell'Amministrazione finanziaria, portano, infatti, a propendere per una sostanziale continuità del nuovo contratto con il precedente rapporto di lavoro e, quindi, all'esclusione dell'agevolazione in esame.

A parere di chi scrive, è sicuramente coerente con la *vis* attrattiva della norma l'esistenza di una effettiva discontinuità rispetto all'attività lavorativa precedentemente svolta nel nostro Paese e quindi che il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco; di converso, **non si condivide** la posizione espressa nella citata circ. n. 33/E, laddove si

richiede che la "nuova" attività lavorativa debba essere svolta in virtù della sottoscrizione formale di un **nuovo contratto di lavoro**. Né si condividono i **citati indicatori** (v. supra), elencati nella circ. n. 33/E, che dovrebbero, secondo l'Agenzia, essere in grado di evidenziare una situazione di sostanziale continuità con la pregressa attività.

I predetti indicatori non si riscontrano nella lettera della norma, essi, inoltre, confliggono con i principi dell'ordinamento giuslavoristico ed infine, da un punto di vista meramente pratico, complicano, di fatto, la situazione dei lavoratori in rientro da un distacco estero in possesso dei requisiti di accesso al regime.

Secondo una consolidata prassi aziendale, coerente con la normativa vigente in materia, la posizione del lavoratore di rientro da un distacco, seppur con nuove mansioni e responsabilità, non viene considerata come "nuova assunzione". Si pensi anche alla contraddizione di dover, secondo la tesi dell'Agenzia, inserire nel nuovo contratto un patto di prova e disconoscere l'anzianità aziendale di un lavoratore con il quale, magari, il datore di lavoro ha in essere un rapporto consolidato da anni.

Chiaramente, ed è bene ribadirlo, l'impatriato che ritiene di possedere i requisiti previsti dalla norma, potrà, quindi, valutare di richiedere l'agevolazione in esame, non essendo in alcun modo tenuto ad uniformarsi alla posizione interpretativa espressa dall'Agenzia delle Entrate.

Come è noto, le **indicazioni della prassi non vincolano in senso assoluto il contribuente**, che può liberamente discostarsene, fornendo, in sede di contraddittorio o nella eventuale successiva fase contenziosa, la dimostrazione circa la spettanza dell'agevolazione. Tuttavia, pur avendo valide ragioni giuridiche a sostegno della spettanza dell'agevolazione, il lavoratore dovrà **attentamente valutare i rischi e le incertezze** di un **contenzioso** tributario con l'Amministrazione finanziaria, considerando che, ad oggi, non vi sono significativi orientamenti giurisprudenziali in materia.

Leggi anche [Regime impatriati anche per chi diventa dipendente della società italiana con cui ha collaborato](#)

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Permessi e congedo straordinario caregivers: tutele estese ai parenti in caso di unione civile

L'INPS, con la circolare n. 36 del 2022, prende in esame la disciplina dei permessi e del congedo straordinario previsti in favore dei lavoratori del settore privato che assistono il coniuge o parenti e affini portatori di handicap. In particolare l'Istituto si sofferma sulla concessione delle tutele agli uniti civilmente e sul riconoscimento dei benefici in favore dei parenti dell'altra parte dell'unione civile.

Nella circolare n. 36 del 7 marzo 2022, l'INPS esamina l'estensione ai soggetti uniti civilmente del diritto ad usufruire di tre giorni di **permesso mensili** retribuiti in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini riconosciuti in situazione di **disabilità grave**. La normativa in vigore stabilisce la concessione del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e agli affini di terzo grado.

Permessi per assistenza disabili

Il diritto ad usufruire di tre giorni di permesso mensili retribuiti, in favore di **lavoratori dipendenti** che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado - con possibilità di estensione fino al terzo grado - riconosciuti in situazione di disabilità grave si estende anche in favore:

- della parte di un'unione civile che presti assistenza all'altra parte;
- del **convivente di fatto**, di cui ai commi 36 e 37 dell'articolo 1 della legge n. 76/2016, che presti assistenza all'altro convivente.

Il diritto ad usufruire dei permessi per assistere il disabile in situazione di gravità, può essere concesso, in alternativa, al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto, al parente o all'affine entro il secondo grado.

Inoltre, è possibile concedere il beneficio a parenti o affini di terzo grado qualora i genitori o il coniuge/la parte dell'unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Per i lavoratori del settore privato, chiarisce l'INPS,

il diritto ai permessi va riconosciuto **all'unito civilmente**, oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all'altra parte dell'unione, anche nel caso in cui rivolga l'assistenza ad un parente dell'unito.

Allo stesso modo i parenti dell'unito civilmente avranno diritto ad assistere l'altra parte dell'unione.

Il rapporto di affinità, invece, non è riconoscibile tra il "convivente di fatto" e i parenti dell'altro partner, non essendo la "convivenza di fatto" un istituto giuridico, ma una situazione di fatto tra due persone che decidono di formalizzare il loro legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Il "convivente di fatto" può usufruire dei permessi unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l'assistenza a un parente del convivente.

Congedo straordinario

Anche per la concessione del **congedo straordinario** in favore di soggetti con disabilità grave accertata la legge fissa un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che degrada dal coniuge fino ai parenti e agli affini di terzo grado.

L'unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del beneficio in parola.

E' possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:

- il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente" della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del "coniuge convivente"/della "parte dell'unione civile convivente";
- uno dei "figli conviventi" della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente" ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei "**fratelli o sorelle conviventi**" della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori" e i "figli conviventi" del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un "parente o affine entro il terzo grado convivente" della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori", i "figli conviventi" e i "fratelli o sorelle conviventi" siano

mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei figli non ancora conviventi con la **persona disabile** in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi”, i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 07/03/2022, n. 36

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Denunce Uniemens: nuovi codici uniemens obbligatori dal periodo febbraio 2022

L'INPS, con il messaggio n. 1058 del 2022, rende nota la fine del periodo transitorio con riferimento al codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro. L'Istituto provvede dunque all'aggiornamento codici che dovranno essere utilizzati all'interno del flusso Uniemens a partire dalle denunce di competenza del mese di febbraio 2022.

Nel messaggio n. 1058 del 7 marzo 2022, l'INPS recepisce la novità disposta dal **Decreto Semplificazioni** riguardo l'adozione del codice alfanumerico unico dei **contratti collettivi nazionali** di lavoro, finalizzato a individuare il contratto collettivo nazionale (Ccnl) applicato a ciascun lavoratore.

Nelle denunce mensili Uniemens per le competenze dei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, è stato possibile utilizzare il predetto codice alfanumerico alternativamente ai codici INPS preesistenti.

Datori di lavoro privati

Terminata la fase transitoria di coesistenza dei due codici, si ricorda che, dalla competenza del mese di febbraio 2022, il **codice unico** è il solo ammesso nella compilazione delle denunce mensili. L'elemento da utilizzare continua ad essere “CodiceContratto” di “DenunciaIndividuale” e l'elemento “TipoCodiceContratto” dovrà essere valorizzato con il codice “02, attribuito dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ai singoli contratti collettivi nazionali depositati presso l'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro,

detenuto dal CNEL stesso ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

Dalla competenza del mese di febbraio 2022, è possibile utilizzare esclusivamente il codice unico che il CNEL assegna a ciascun contratto del settore privato.

Datori di lavoro pubblici

Laddove l'utilizzo del codice residuale non sia strettamente necessario, si invitano i datori di lavoro e i loro delegati a verificare l'aggiornamento e la correttezza dei dati inseriti nel campo “CodiceContratto” in occasione della compilazione del flusso, utilizzando il codice unico relativo al contratto applicato per ciascun lavoratore.

Per i lavoratori iscritti a **Gestioni pubbliche** per i quali fosse necessario predisporre una denuncia della Gestione privata (sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens) il codice contratto da esporre, se facente parte del macrosettore CNEL “AMMINISTRAZIONE PUBBLICA”, è “CPUB”.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 07/03/2022, n. 1058

Lavoro e Previdenza

Fondazione studi

Lavoro al femminile: appeal in crescita per le professioni qualificate

E' in crescita l'appeal di laureate e lavoratrici ad alta qualificazione sul mercato: il dato emerge chiaro dal dossier presentato da Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo “Donne e lavoro: ancora lontana la ripresa occupazionale” realizzato a partire dall'analisi coordinata dei dati Istat contenuti nell'indagine mensile sulle Forze Lavoro e di quelli delle Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro riferiti alle nuove attivazioni. L'impatto riguarda tipologie contrattuali, modalità di lavoro, settori traino e differenze a livello geografico, altri ambiti d'indagine.

Nel 2021, il mercato del lavoro ha guardato con maggiore attenzione ai profili femminili più qualificati anche in settori a tradizionale vocazione maschile (setto- re ingegneristico, scienze matematiche, informatica). Quasi un'assunzione su quattro (24%) è avvenuta tra **professioni intellettuali**, ad alta specializzazione e tra quelle tecniche. Le donne hanno rappresentato il 66,3% delle nuove attivazioni tra i profili intellettuali e specializzati, cresciuti del 23% rispetto al 2019.

E' quanto emerge dal dossier "Donne e lavoro: ancora lontana la ripresa occupazionale", realizzato da Fondazione Studi **Consulenti del Lavoro** elaborato a partire dall'analisi coordinata dei dati Istat contenuti nell'indagine mensile sulle Forze Lavoro e di quelli delle Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro riferiti alle nuove attivazioni. Su 100 laureati che hanno sottoscritto un nuovo contratto, 65 sono donne.

Professionalità e mansioni

A registrare la maggiore crescita (+40,2%) sono, infatti, donne ingegnere e architette, seguite dalle specialiste della salute (+33,6%), della **formazione** e della ricerca (+26,9%) e specialiste in scienze matematiche, informatiche e chimiche (+19,5%). Riguardo alle tipologie contrattuali si evidenzia come l'incertezza del quadro congiunturale e la giovane età delle neoassunte abbiano determinato un massiccio ricorso a contratti temporanei.

Tipologie contrattuali

Solo il 21,3% delle donne è assunta **a tempo indeterminato**, mentre la maggioranza (64%) ha avuto un contratto a termine. Solo una donna su due (49,2%) nei primi nove mesi del 2021 ha firmato un contratto a tempo pieno, mentre tra gli uomini la percentuale del 68,7%.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, dossier "Donne e lavoro: ancora lontana la ripresa occupazionale" 07/03/2022

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Reddito di libertà: finanziamento istanze anche con risorse regionali

L'INPS, con il messaggio n. 1053 del 2022, interviene in materia di Reddito di Libertà per il finanziamento della misura con risorse proprie delle Regioni/Province autonome sui criteri per la ripartizione delle risorse del "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza". L'Istituto provvederà, quindi, all'erogazione, in unica soluzione, delle prestazioni sulla base delle domande presentate, a favore delle beneficiarie della Regione/Provincia autonoma, riconoscendo il Reddito di Libertà nella misura massima di 400 euro mensili e fino a un

massimo di 12 mensilità.

Nel messaggio n. 1053 del 7 marzo 2022, l'INPS si occupa di **Reddito di libertà**, con riferimento alle risorse, pari a 3 milioni di euro, destinate a finanziare la misura in favore delle **donne vittime di violenza** e in condizione di povertà allo scopo di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione, con riguardo in particolare all'autonomia abitativa e al percorso scolastico e formativo dei figli/figlie minori.

Assegnazione risorse regionali

Le risorse attribuite a ciascuna Regione/Provincia autonoma possono essere incrementate dalle medesime Regioni/Province autonome con ulteriori risorse proprie, trasferite direttamente all'INPS, previa presentazione di apposita istanza di **incremento del budget**, da trasmettere all'indirizzo PEC della Direzione centrale Inclusione sociale e invalidità civile dc.inclusio-nesocialeeinvalditacivile@postacert.inps.gov.it.

L'accoglimento della richiesta della Regione/Provincia autonoma si perfezionerà con il versamento della somma integrativa sul conto corrente di tesoreria centrale n. 20350, IBAN IT70L0100003245350200020350, intestato a questo Istituto, con campo causale: "Reddito di Libertà Dpcm 17 dicembre 2020 - Regione/Provincia autonoma _____".

L'Istituto utilizzerà tali risorse per la gestione delle domande presentate nella stessa Regione/Provincia autonoma e non accolte per insufficienza della quota di stanziamento statale assegnato alla Regione/Provincia autonoma medesima.

Erogazione delle prestazioni

L'Istituto provvederà, quindi, all'erogazione, in unica soluzione, delle prestazioni sulla base delle domande presentate, a favore delle beneficiarie della Regione/Provincia autonoma, riconoscendo il Reddito di Libertà nella misura massima di 400 euro mensili e fino a un massimo di 12 mensilità.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 07/03/2022, n. 1053

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Cig tessili e abbigliamento: istanza in sanatoria da presentare entro il 31 marzo

L'INPS, con il messaggio n. 1060 del 2022, si rivolge ai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili non ammessi ai trattamenti emergenziali di integrazione salariale per l'anno 2021. L'Istituto infatti dispone la riapertura dei termini per la trasmissione delle domande di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 1060 del 7 marzo 2022, con cui recepisce la disposizione, contenuta nel c.d. **decreto fiscale**, che ha previsto un ulteriore periodo massimo di 9 settimane di trattamenti **di cassa integrazione ordinaria** connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per interruzioni o riduzioni dell'attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

Al fine di consentire ai datori di lavoro che hanno presentato domanda con causale errata di accedere, in luogo delle tutele connesse alla cassa integrazione di tipo emergenziale, al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) secondo la disciplina di cui al D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, per periodi dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, l'INPS stabilisce un nuovo termine di presentazione delle relative istanze.

Datori di lavoro che possono trasmettere domanda di cig

Possono presentare domanda i datori di lavoro delle **industrie tessili**, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili che, avendo proposto, prima del 10 dicembre 2021, domanda di accesso al trattamento di cassa integrazione di tipo emergenziale, ne sono stati esclusi in quanto non autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dall'articolo 50-bis, comma 2, del decreto Sostegni-bis. In questo caso di applicano tutte le regole che hanno governato, fino al 31 dicembre 2021, l'accesso ai trattamenti ordinari di integrazione salariale: l'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro dei lavoratori ricompresi nelle domande (art. 1, comma 2, del D.lgs n. 148/2015), l'incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti (articoli 4 e 12 del D.lgs n. 148/2015), l'obbligo a carico delle aziende richiedenti di produrre una relazione tecnica dettagliata (art. 2 del D.M. n. 95442/2016) che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la

concessione della prestazione, l'obbligo di comprovare le difficoltà finanziarie in caso di richiesta di pagamento diretto, nonché l'obbligo del versamento del contributo addizionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del D.lgs n. 148/2015.

Procedura di richiesta e pagamento

Sarà considerata utile l'**informativa** resa in relazione all'istanza respinta. Le istanze di cassa integrazione ordinaria relative a sospensioni/riduzioni di attività da parte dei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili devono essere trasmesse entro e non oltre il 31 marzo 2022.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[INPS, messaggio 07/03/2022, n. 1060](#)

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Servizi ambientali: operativo il Fondo di solidarietà per i lavoratori del settore

L'INPS, con la circolare n. 37 del 2022 interviene in materia di ammortizzatori sociali per fornire le indicazioni operative utili all'accesso alle prestazioni ordinarie previste a sostegno del reddito del personale delle aziende del settore dei servizi ambientali. Dopo averne definito l'ambito di applicazione, l'Istituto fornisce chiarimenti in merito all'assegno di integrazione salariale approfondendo le cause d'intervento, la misura della prestazione, la durata dell'intervento e la contribuzione da versare.

Nella circolare n. 37 del 7 marzo 2022, l'INPS fornisce le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alle prestazioni ordinarie e integrative erogate dal **Fondo di solidarietà** per il sostegno del reddito del personale delle **aziende del settore dei servizi ambientali**.

Prestazioni erogate

Il Fondo provvede all'erogazione delle seguenti prestazioni:

- assegni di integrazione salariale** a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie;
- prestazioni integrative**, in termini di importi o

durate, rispetto alla Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) ovvero alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

c) **assegni straordinari** per il sostegno al reddito su richiesta del datore di lavoro a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo;

d) stipula di **apposite convenzioni** anche con i Fondi interprofessionali al fine di assicurare l'effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi Fondi regionali e/o nazionali o dell'Unione europea (art. 6, comma 1, lettera d).

Assegno di integrazione salariale

L'assegno di integrazione salariale del **Fondo di solidarietà** per il settore dei servizi ambientali può essere richiesto per le seguenti causali:

- integrazione salariale ordinaria (**CIGO**): situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; situazioni temporanee di mercato;
- integrazione salariale straordinaria (**CIGS**): riorganizzazione aziendale; crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell'attività dell'impresa o di un ramo di essa; contratti di solidarietà.

L'assegno di **integrazione salariale**, dunque, è dovuto nella **misura dell'80%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale e comunque in misura non superiore, per l'anno 2021 a € 998,18, per retribuzioni uguali o inferiori a € 2.159,48, e a € 1.199,72, per retribuzioni superiori a € 2.159,48. La riforma degli ammortizzatori sociali, operata dalla Legge di Bilancio 2022, ha previsto un unico massimale, che per l'anno 2022 è pari a € 1.222,51.

La prestazione è corrisposta per un periodo **non superiore a 13 settimane** in un biennio mobile.

Presentazione della domanda

I datori di lavoro interessati, per accedere alle prestazioni, devono presentare apposita domanda non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e **non oltre il termine di 15 giorni** dall'inizio della stessa. A tale fine si rammenta che le prestazioni di assegno di integrazione salariale sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 23 gennaio 2021.

Compilazione denuncia Uniemens

Per tutte le istanze presentate a partire da ottobre 2021 i datori di lavoro o i loro intermediari dovranno associare un **codice identificativo** (ticket di 16 caratteri alfanumerici). I datori di lavoro o i loro intermediari dovranno indicare il **"CodiceEvento"** in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, che è gestito con il sistema del ticket. A tal fine avranno cura di compilare il flusso UniEmens secondo le seguenti modalità.

Nell'elemento **"Settimana"** di "DatiRetributivi" di "DenunciaIndividuale", nel campo "CodiceEvento" andrà utilizzato il codice che identifica l'evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo.

Gli stessi andranno valorizzati nell'elemento **"EventoGiorn"** dell'elemento "Giorno" in corrispondenza di "CodiceEventoGiorn" (contenente la codifica della tipologia dell'evento del giorno). L'elemento "NumOreEvento" dovrà contenere il numero ore dell'evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rimanda alle indicazioni fornite nel documento tecnico UniEmens.

Nell'elemento **"IdentEventoCIG"** va indicato il codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici), ottenuto dall'apposita funzionalità "Inserimento ticket", prevista all'interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l'autorizzazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[INPS, circolare 07/03/2022, n. 37](#)

Bilancio

Le novità del decreto Milleproroghe

Revisori: per regolarizzare l'obbligo formativo 2017/2019 c'è tempo fino al 30 aprile

di Ada Ciaccia - Dottore commercialista in Brindisi

In ragione del protrarsi dell'emergenza Covid, il decreto Milleproroghe ha riaperto i termini a disposizione degli iscritti al registro dei revisori legali per colmare i debiti formativi relativi al triennio 2017/2019. Con comunicato stampa del 1° marzo 2022, la Ragioneria Generale dello Stato ha confermato che i revisori non in regola con l'obbligo formativo relativo agli anni 2017, 2018 e 2019 potranno provvedere a recuperare i crediti dovuti entro la data del 30 aprile. Il recupero è consentito esclusivamente attraverso la piattaforma MEF dedicata.

Dal 1° marzo è in vigore la [legge n. 15/2022](#), di conversione del **decreto Milleproroghe** (D.L. n. 228/2021), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Tra le disposizioni approvate nella sua versione definitiva, vi è anche la **riapertura dei termini** per colmare i **debiti formativi** relativi al **triennio 2017/2019** da parte degli iscritti al **registro dei revisori legali** che non fossero ancora riusciti a farlo, in ragione del protrarsi della straordinaria emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, è stato introdotto il comma *5-terdecies* il quale dispone che "il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei **revisori legali** [...], relativi agli **anni 2017, 2018 e 2019**, può essere accertato, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135, a **decorrere dal 30 aprile 2022**".

Revisori: più tempo per recuperare i crediti formativi

Con comunicato stampa del 1° marzo 2022, pubblicato nella sezione del sito RGS dedicata alla revisione legale, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha confermato che i revisori che non fossero in regola con l'obbligo formativo relativo agli anni 2017, 2018 e 2019 potranno provvedere a recuperare i crediti dovuti **entro la data del 30 aprile 2022** tenendo conto di quanto precisato con la [circolare n. 3/RGS del 17 gennaio 2022](#).

Nella circolare viene chiarito che, in via eccezionale, poiché non è stato ancora adottato il regolamento sanzionatorio da applicare a chi non è in regola con l'assolvimento dell'obbligo formativo, il Ministero intende assegnare agli iscritti al registro non in regola con gli obblighi formativi, anche per uno soltanto

degli anni 2017, 2018 o 2019, un termine entro il quale **regolarizzare** utilizzando **esclusivamente la piattaforma MEF dedicata**.

Le linee guida del MEF

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha inoltre pubblicato sul proprio sito istituzionale, nella sezione dei Revisori Legali relativa al dipartimento della Ragioneria dello Stato, le **linee guida** per accedere al catalogo dei corsi 2017/2019 del portale di formazione a distanza del MEF, e fruire gratuitamente dei moduli che consentiranno di colmare eventuali debiti formativi da parte dei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali relativamente al periodo formativo 2017/2019. È necessario che i revisori si attengano scrupolosamente alle linee guida al fine della corretta associazione del debito formativo mancante all'anno di riferimento. Nello specifico, al termine del corso, fruito sulla piattaforma FAD, il sistema provvederà autonomamente a trasmettere il credito acquisito al portale della Revisione Legale, entro 24 ore dalla conclusione del corso stesso.

Se il corso è stato eseguito correttamente, il credito verrà registrato all'interno della sezione Formazione dell'Area riservata del revisore del portale www.revisionelegale.mef.gov.it.

L'utente, facendo nuovamente accesso nell'area riservata del portale, potrà così selezionare l'anno a cui è stato imputato il credito e cliccare sulla lente di ingrandimento per la **verifica della corretta attribuzione** del credito.

La pagina fornirà l'elenco riassuntivo dei corsi registrati indicando la data di completamento, l'anno, la tipologia del corso, la tipologia ed il credito maturato. Se l'anno risulterà in regola con l'obbligo formativo, nella parte superiore della tabella, apparirà l'indicazione **Obbligo formativo per l'anno selezionato**.

Bilancio

Dall'Accademia Romana di Ragioneria

Società di capitali ed ETS: organi di controllo, relazioni, approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio

L'Accademia Romana di Ragioneria ha pubblicato la Nota Operativa n. 3/2022 che ha lo scopo di descrivere quali sono e quando devono essere nominati gli organi di controllo nelle società di capitali e negli enti del Terzo settore, nonché il loro ruolo, relativa alla Crisi d'impresa ed altri provvedimenti, e le relative responsabilità. Viene, inoltre, descritta la procedura di approvazione del bilancio e la sua pubblicazione. La nota contiene dei fac-simili riguardanti la relazione del Collegio sindacale e il verbale dell'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci.

L'Accademia Romana di Ragioneria ha pubblicato la Nota Operativa n. 3/2022 avente ad oggetto "**Le società di capitali ed enti del Terzo settore: gli organi di controllo, le relazioni, l'approvazione e la pubblicazione del bilancio di esercizio, il versamento delle imposte**".

La Nota Operativa ha lo scopo di descrivere quali sono e quando devono essere nominati gli organi di controllo nelle società di capitali e negli enti del Terzo settore, nonché il loro ruolo, anche a seguito delle novità introdotte dal D.L. 118/2021 relativa alla Crisi d'impresa ed altri provvedimenti, e le relative responsabilità. Viene, inoltre, descritta la procedura di approvazione del bilancio e la sua pubblicazione. La nota contiene dei fac-simili riguardanti la relazione del Collegio sindacale e il verbale dell'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci.

Organi di controllo

Gli organi di controllo delle società di capitali, degli enti del Terzo settore e delle società sportive professionistiche sono:

- il Collegio sindacale;
- l'organo di revisione legale dei conti;
- l'Organismo di Vigilanza (OdV);
- la COVISOC (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche).

La nota chiarisce che:

- il collegio sindacale e l'organo di revisione legale dei conti vengono **nominati dall'assemblea dei soci** nelle società di capitali e dall'organo di amministrazione negli enti del Terzo settore;

- l'Organismo di Vigilanza viene **nominato dall'organo di amministrazione nelle società/enti**;

- la COVISOC viene **nominata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)** nelle società sportive professionistiche.

Negli enti del Terzo settore l'organo di controllo è concepito come un organismo che, tramite la sua vigilanza, dà **credibilità e fiducia** alle organizzazioni e alle persone fisiche iscritte o che si iscriveranno all'Ente.

Ruolo e funzioni dell'organo di controllo nella crisi d'impresa

La gestione dell'impresa deve essere svolta nel rispetto del c.c. secondo quanto previsto all'art. 2086, 2° comma, l'organizzazione nonché la pianificazione dell'impresa deve quindi avere un ruolo rilevante in funzione della **preservazione della continuità aziendale**.

Il **Collegio sindacale** ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto d'impresa, sul rispetto dei principi di **corretta amministrazione** e in particolare sull'assetto organizzativo e contabile adottato e che gli stessi siano adeguati a rilevare tempestivamente i segnali che facciano emergere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare a operare.

L'**organo di revisione legale**, invece, ha il compito di effettuare un **controllo legale sui conti**, deve esprimere un giudizio sul bilancio, sia quello di esercizio, sia quello consolidato ove redatto, esso, inoltre, deve verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e, infine, deve illustrare il risultato della revisione legale.

Lo scambio di informazioni da questi due organi è importante al fine di decifrare eventuali crisi di impresa e/o di insolvenza.

Il monitoraggio del principio della continuità aziendale (**going-concern**) può essere svolto considerando le indicazioni fornite nel Principio di revisione 570 elaborato dalla Commissione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In base a tali indicazioni, si ritiene che si rispetti il principio del going-concern qualora l'azienda possa correttamente funzionare per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio, che si presume quella dell'esercizio.

Il suddetto Principio di revisione 570 suggerisce anche le procedure che è opportuno adottare quando sorgano dubbi sulla continuità aziendale. In particolare, quando viene rilevata la mancanza del requisito della continuità aziendale il bilancio non dovrà essere redatto seguendo i principi di funzionamento, bensì adottando

i **criteri di liquidazione**. Una delle funzioni attribuite all'organo di controllo è quella della vigilanza sulla correttezza dei principi adottati per la formazione del bilancio d'esercizio.

Le Norme di Comportamento del Collegio Sindacale sottolineano che spetta ai sindaci la vigilanza nella prevenzione ed emersione della crisi d'impresa attraverso il monitoraggio:

- della permanenza del going-concern ed il solleccito dell'organo amministrativo dell'utilizzo degli strumenti di prevenzione della crisi ovvero emersione della stessa;
- del corretto utilizzo degli istituti per il superamento della crisi.

Ruolo del Collegio sindacale nella composizione negoziata della crisi d'impresa

Un ruolo proattivo per la tempestiva emersione della crisi aziendale lo svolge il Collegio sindacale.

Per la soluzione di gestione della crisi d'impresa è stata introdotta la "**Composizione negoziata**" che ha natura volontaria, negoziale e stragiudiziale e riservata. Tale misura consente di dare pronta attuazione alle misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi dell'emergenza economica e finanziaria.

Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere".

Quando la società versa in una condizione di crisi sorgono a carico degli amministratori alcuni precisi obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari, al fine di tutelarsi da eventuali responsabilità per illeciti civili e penali previste dalle norme societarie e fallimentari. Nel caso in cui l'organo amministrativo non provveda tempestivamente all'adozione di opportuni provvedimenti, o lo faccia attraverso l'adozione di misure ritenute inadeguate, il Collegio sindacale dovrà valutare se convocare l'assemblea dei soci per informarla sia dell'inerzia degli amministratori, che dello stato di crisi.

L'assemblea, adeguatamente informata, può richiedere agli amministratori di adottare i provvedimenti idonei al superamento della crisi, oppure deliberarne la revoca per giusta causa.

La **relazione del Collegio sindacale al bilancio di esercizio** è dunque molto importante in quanto contiene una serie di attestazioni, giudizi e proposte che costituiscono la necessaria conclusione dell'attività di controllo compiuta nel corso dell'esercizio. Essa è finalizzata a porre i soci in grado di conoscere tutti gli

elementi necessari per poter consapevolmente discutere, approvare o respingere il progetto di bilancio.

Con la suddetta relazione il Collegio sindacale:

- riferisce all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale;
- informa l'assemblea circa l'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri;
- fa le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento alla deroga di cui al comma 2 dell'art. 2429.

L'omesso deposito della Relazione del Collegio sindacale impedisce il regolare completamento del procedimento.

Bilancio d'esercizio

Il bilancio di esercizio è il principale strumento che permette di verificare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio al termine di un procedimento articolato nelle seguenti fasi:

- a) redazione ed approvazione del progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo;
- b) comunicazione del progetto del bilancio e della relazione del Collegio sindacale ed al soggetto incaricato della revisione legale (ove presente);
- c) predisposizione da parte del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale (ove presente) delle relazioni di rispettiva competenza ed invio delle stesse all'organo amministrativo;
- d) deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, insieme con le relazioni dell'organo amministrativo, del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale;
- e) esame e delibera di approvazione da parte dell'assemblea;
- f) deposito del bilancio, delle suddette relazioni, del verbale di approvazione e dell'elenco dei soci presso il Registro delle imprese.

La procedura è complessa e il Collegio sindacale ha, tra l'altro, il compito di verificarne la corretta applicazione della normativa di riferimento.

La nota operativa descrive nel dettaglio le varie fasi nonché gli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte.

A cura della Redazione

Finanziamenti

Pensare in gruppo è vincente

Nuove misure per rinnovare la filiera agroalimentare

di Sara Nuzzaci e , di Arianna Latino - KPMG, Tax&Legal, PNRR Service Line

I contratti di filiera e di distretto rappresentano un fondamentale strumento di rinascita e sostegno delle politiche agroindustriali al fine di realizzare programmi d'investimento integrati a carattere interprofessionale con rilevanza nazionale. Con il contratto di filiera si tende a favorire i processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera per promuoverne una reciproca collaborazione nonché per stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato a tutto vantaggio del settore agricolo. Gli investimenti agevolabili, fino a 50 milioni di euro, concernono spese inerenti alla produzione primaria, alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, alla promozione e pubblicità di prodotti di qualità certificata o biologici, ricerca e sperimentazione.

Con un nuovo decreto, è stata introdotta una grande opportunità di rilancio per il mercato agroalimentare / agro-energetico mediante lo strumento dell'**accordo di filiera** - introdotto con la legge Finanziaria del 2003 e ritenuto aderente alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato - stipulati tra i soggetti della filiera agroalimentare e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per rilanciare il mercato agricolo.

Tali nuove misure sono collocate all'interno della **Missione 2, Componente 1** del PNRR.

Un solo **obiettivo**: creare interventi integrati a carattere interprofessionale e con rilevanza nazionale.

A ben vedere, tali accordi, partendo dalla produzione agricola, si sviluppano nei diversi **segmenti della filiera agroalimentare**, intesa come insieme delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari.

Più in particolare, il contratto di filiera, sottoscritto con il Ministero, si fonda e rinviene le proprie basi, a sua volta, su un accordo di filiera sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera, operanti in un ambito territoriale multiregionale.

L'accordo di filiera, nella specie, individua il soggetto proponente (il referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del programma), gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari delle agevolazioni.

Il programma

Il programma deve essere articolato in diverse tipologie di **interventi ammissibili** in relazione all'attività svolta dai soggetti beneficiari, in modo da coprire l'intera filiera e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa commerciale e in termini di distribuzione del reddito.

Lo stesso deve altresì contribuire al raggiungimento degli obiettivi di carattere ambientale e di

sostenibilità previsti dalle strategie nazionali e sovranazionali applicabili.

I vari attori coinvolti

Il primo luogo troviamo il **proponente** che può rivestire una delle seguenti forme giuridiche:

- a) **società cooperative agricole** e loro **consorzi**, i **consorzi di imprese**, le **organizzazioni di produttori agricoli** e le **associazioni** di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
- b) **organizzazioni interprofessionali**, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
- c) **enti pubblici**;
- d) **società** costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, società cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- e) **associazioni temporanee** di impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
- f) **reti di imprese** che hanno già sottoscritto un contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

Sono invece classificabili come **soggetto beneficiario**, ai sensi del decreto:

- a) le **imprese** come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società **cooperative** e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in **reti di imprese**, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
- b) le **organizzazioni di produttori agricoli** e le **associazioni** di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- c) le **società** costituite tra soggetti che esercitano

l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali;

d) gli **organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza**, come definiti dal Regolamento UE n. 702/2014, iscritti all'anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca.

Infine, al momento della prestazione della domanda, i beneficiari devono essere:

a) regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese, ove tenuti alla relativa iscrizione;

b) nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

c) in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno;

d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

e) non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in

difficoltà ai sensi della normativa europea.

Ambito oggettivo

Gli interventi agevolabili riguardano:

a) **investimenti** in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;

b) investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli;

c) investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli;

d) **costi** per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai **regimi di qualità**.

e) **progetti di ricerca e sviluppo** nel settore agricolo.

Le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di **contributo in conto capitale** e/o di **finanziamento agevolato**, con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro.

Domanda di accesso e istruttoria

Il soggetto proponente, che intende richiedere le agevolazioni previste dal decreto, deve preventivamente trasmettere al Ministero apposita domanda di accesso da redigersi su un apposito format del Ministero.

Alla domanda devono essere allegati il **programma**, l'**accordo di filiera**, sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti, la **scheda sintetica del progetto**, predisposta da ciascun soggetto beneficiario, contenente la descrizione del progetto e delle principali linee di intervento nonché l'elenco di dettaglio degli investimenti e le spese ammissibili.

Le domande saranno vagliate dal Ministero e, in caso di valutazione positiva, verrà sottoscritto il contratto e, successivamente, saranno erogate le agevolazioni.

Finanziamenti

Entro il 10 marzo

Tax credit manifesti pubblicitari: i controlli da fare prima di inviare le domande

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata

Manca poco alla scadenza prevista per la presentazione delle domande per richiedere il tax credit manifesti pubblicitari. Le comunicazioni di accesso al credito d'imposta possono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate fino al 10 marzo 2022. Ultimi giorni, quindi, per effettuare i controlli finali. L'importo del credito di imposta effettivamente spettante dipenderà dalle richieste ricevute dall'Agenzia delle Entrate e dalle risorse disponibili, pari a 20 milioni di euro. In particolare, l'ammontare massimo del bonus fruibile sarà pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 21 marzo 2021. Il bonus riconosciuto sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione e non potrà essere chiesto a rimborso. Quali controlli effettuare prima dell'invio della domanda?

È ormai prossima la scadenza per l'invio delle richieste del tax credit **manifesti pubblicitari**.

Le domande, infatti, vanno trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro il **10 marzo 2022**.

Resta quindi poco tempo per effettuare gli ultimi controlli.

Le indicazioni utili a tal fine sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate con la [circolare n. 1/E/2022](#), mentre le istruzioni per compilare e inviare correttamente la domanda del credito d'imposta, istituito dall'art. 67-bis, **decreto Sostegni bis** (D.L. n. 73/2021), sono state dettate dal Direttore dell'Agenzia con [provvedimento 29 ottobre 2021, n. 295258](#).

Chi può richiedere il credito di imposta

Possono richiedere il credito di imposta i **titolari** di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini. Sono **escluse** le "insegne di esercizio", come definite dall'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. n. 495/1992, secondo il quale "Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta".

Canone patrimoniale ritenuto ammissibile

Nella compilazione della comunicazione deve essere prestata particolare attenzione al **canone patrimoniale** ritenuto ammissibile (che coincide con il credito d'imposta teoricamente spettante).

Il credito di imposta, infatti, è riconosciuto, in misura **proporzionale** all'importo versato, nell'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione,

autorizzazione o esposizione pubblicitaria per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a 6 mesi.

Ne consegue che, come chiarito nella circolare n. 1/E/2022, nel caso in cui il canone, riferito ad ogni singola concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, sia stato versato per un periodo superiore a 6 mesi, l'importo va **parametrato** ai 6 mesi e, quindi, va calcolato dividendo l'importo versato per il numero dei mesi del 2021 cui si riferisce il canone e moltiplicando il risultato ottenuto per 6.

Attenzione

Pertanto:

- in caso di canone versato per un periodo **inferiore a 6 mesi** dell'anno 2021 (ad esempio 4 mesi), nella comunicazione deve essere riportato l'intero importo versato;
- in caso di canone versato per un periodo **superiore a 6 mesi** dell'anno 2021, per determinare il canone da indicare nella comunicazione, si deve dividere l'importo versato per i mesi di versamento e moltiplicare il risultato ottenuto per 6. Ad esempio, se il canone è stato versato per 8 mesi, l'importo deve essere diviso per 8 e moltiplicato per 6;
- in caso di canone versato per l'**intero anno 2021**, per determinare il canone da indicare nella comunicazione, si deve dividere l'importo versato per 12 e moltiplicato per 6.

Secondo quanto specificato nella circolare n. 1/E/2022, nel caso in cui il periodo superiore a 6 mesi di versamento del canone **non comprenda mesi interi**, tale calcolo deve essere effettuato con riferimento al numero dei giorni a cui si riferisce il canone

Come puntualizzato dall'Agenzia nella già menzionata circolare, ai fini della domanda:

- deve essere preso in considerazione il **canone effettivamente** versato (nel rispetto delle modalità previste dal regolamento dell'ente locale creditore) e relativo

all'anno 2021. È ammesso anche il versamento (sempre relativo all'anno 2021) eventualmente assolto mediante compensazione, qualora il regolamento dell'ente locale creditore lo consenta, nel rispetto delle modalità in esso previste;

- è **ammissibile** anche il versamento del **canone** per il **2021** effettuato tardivamente (purché comprensivo di interessi e sanzioni), ma comunque entro la data di presentazione della comunicazione (10 marzo 2022). In tal caso, ai fini del riconoscimento del credito, rileva solo l'importo versato a titolo di canone e non anche quello riferito a interessi e sanzioni dovuti per il tardivo pagamento;

Rispetto del limite "de minimis"

Altro elemento da controllare nella compilazione del modulo di domanda riguarda l'**ammontare degli aiuti "de minimis"** già ottenuti.

Secondo quanto indicato nella circolare 1/E/2022, nell'ipotesi in cui l'impresa benefici di altri aiuti "de minimis", prima di inviare la comunicazione, deve verificare se l'importo di tali aiuti sommato al credito di imposta richiesto non ecceda la soglia "de minimis", che, in base a quanto previsto dall'art. 3, par. 2, Reg. (UE) n. 1407/2013, l'importo degli aiuti concessi a titolo "de minimis" ad una impresa unica non può superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, da intendersi come "periodi d'imposta" rilevanti in conformità alle disposizioni vigenti in materia fiscale in ciascuno degli Stati membri.

In caso di superamento, l'importo del canone parametrato ai 6 mesi (che coincide con il credito d'imposta teoricamente spettante) va corrispondentemente ridotto in modo da garantire che il complesso delle misure riconosciute in "de minimis" non ecceda i 200.000 euro.

L'importo così rideterminato va indicato nel campo "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" del modello di comunicazione.

Attenzione

Sembra il caso di ricordare che ai sensi dell'art. 2, par. 2, Reg. (UE) n. 1407/2013, più imprese sono considerate **impresa unica** quando:

- un'impresa **detenga la maggioranza** dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa abbia il **diritto di nominare o revocare** la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa abbia il **diritto di esercitare un'influenza dominante** su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa **azionista o socia** di un'altra impresa controlli da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Come effettuare la comunicazione

La comunicazione per richiedere il credito di imposta deve essere inviata, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni (di cui all'art. 3, c. 3, D.P.R. n. 322/1998), entro il **10 marzo 2022** mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Entro il 10 marzo 2022 è possibile:

- **inviare una nuova comunicazione**, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- **presentare la rinuncia integrale** al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Credito di imposta assegnato

Un aspetto da tenere in considerazione riguarda le **modalità e i tempi di fruizione** del credito di imposta.

Innanzitutto, si sottolinea che l'importo effettivamente fruibile dipenderà dall'**ammontare complessivo** dei crediti di imposta richiesti, se superiore o inferiore all'importo delle risorse disponibile, pari a 20 milioni di euro.

In particolare, l'**ammontare massimo** del bonus spettante sarà pari al credito d'imposta "teorico" richiesto (che coincide con l'importo del canone parametrato ai 6 mesi) moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi **entro il 21 marzo 2021**.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.

A partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di questo provvedimento, il credito d'imposta sarà utilizzabile in **compensazione** (il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate).

Se l'ammontare del credito d'imposta fruibile è **superiore a 150.000 euro**, il credito è utilizzabile successivamente ai controlli antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011. Se non sussistono motivi ostativi, l'Agenzia

comunicerà l'autorizzazione all'utilizzo del bonus.

Come specificato dalla circolare n. 1/E/2022:

- il credito soggiace al **limite** di fruizione annuale, pari a **250.000 euro**, applicabile ai crediti di imposta agevolativi in base all'art. 1, c. 53, legge n. 244/2007;

- nelle ipotesi in cui il credito di imposta **non sia fruito**, in tutto o in parte, l'ammontare residuo può essere fruito secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito.

La circolare poi precisa che, il credito di imposta:

- **non concorre** alla formazione della **base imponibile**

ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali nonché alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP;

- **non incide** sul calcolo della **quota di interessi passivi** deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 61 del TUIR;

- **non rileva** ai fini della **determinazione della quota di spese** e altri **componenti negativi** diversi dagli interessi passivi, deducibili dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del TUIR.

Finanziamenti

La novità In-grafica

Bonus ristrutturazioni 2022: a chi spetta e come utilizzarlo - Infografica

di Giovanna Greco - Dottore Commercialista in Vasto

Il bonus ristrutturazione 2022 è tra le principali agevolazioni inserite nella legge di Bilancio. La detrazione, pari al 50% delle spese ammissibili, consente ai contribuenti di risparmiare sugli interventi che riguardano la manutenzione degli immobili. Può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento delle imposte sui redditi, residenti o non residenti in Italia. In particolare, possono beneficiare dell'agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. In un grafico le caratteristiche principali di questa agevolazione.

Il **bonus ristrutturazione 2022** è tra le principali agevolazioni inserite nella legge di Bilancio. La detrazione consente ai contribuenti di risparmiare su varie tipologie di intervento, in modo particolare quelle che riguardano la manutenzione degli immobili. Infatti, il bonus è una detrazione fiscale del 50% sull'IRPEF destinata a chi effettua lavori di **manutenzione ordinaria e straordinaria** in **condominio** o in **edifici singoli**. Per le spese sostenute dal **26 giugno 2022** al **31 dicembre 2024**, la detrazione è pari al 50%, deve essere ripartita in **10 quote annuali** di pari importo e il limite massimo di spesa è di **96.000 euro**.

Beneficiari

Il bonus ristrutturazioni 2022 può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento delle imposte sui redditi, residenti o non residenti in Italia. In particolare, possono beneficiare dell'agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:

- proprietario o il nudo proprietario;
 - titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
 - inquilino o comodatari;
 - soci di cooperative divise e indivise;
 - i soci delle società semplici;
 - gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
- Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
- il **familiare convivente** del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell'unione civile;
 - **coniuge** separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge;
 - **convivente more uxorio**, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un

contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

In questi ultimi tre casi, ferme restando le altre condizioni, la **detrazione spetta** anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell'immobile. La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell'invio della comunicazione d'inizio lavori.

Lavori ammessi al bonus ristrutturazione

I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l'agevolazione fiscale del bonus ristrutturazione 2022 sono:

- quelli elencati nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. In particolare, si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle **singole unità immobiliari** residenziali di **qualsiasi** categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- i lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le **parti comuni** degli edifici residenziali (ovvero i condomini);
- quelli diretti all'**eliminazione delle barriere architettoniche**, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione);
- i **lavori** per la realizzazione di ogni **strumento** che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la **mobilità** interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell'art. 3, c. 3, legge n. 104/1992;
- quelli rivolti alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile **danneggiato** a seguito di eventi calamitosi;
- i lavori finalizzati alla realizzazione di **autorimesse** o **posti auto pertinenziali**, anche a proprietà comune;
- quelli di **bonifica** dall'amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli **infortuni** domestici;

- i lavori relativi all'adozione di misure finalizzate a **prevenire** il rischio del compimento di **atti illeciti** da parte di terzi;
- quelli finalizzati alla **cablatura** degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;
- gli interventi di sostituzione del **gruppo elettrogeno di emergenza** esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Spese detraibili

Oltre alle spese necessarie per l'esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

- l'**imposta sul valore aggiunto**, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio lavori;
- gli oneri di **urbanizzazione**;
- le spese per la **progettazione** e le altre **prestazioni professionali** connesse;
- spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo d'intervento;
- le spese per la messa in **regola** degli edifici;
- spese per l'**acquisto** dei **materiali**;
- il **compenso corrisposto** per la relazione di **conformità** dei lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l'effettuazione di **perizie** e **sopralluoghi**;

Cessione del credito e sconto in fattura

Come stabilito dall'art. 121 del decreto Rilancio, i soggetti che negli anni 2020 e 2021 hanno sostenuto spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, al posto dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

- **sconto in fattura**: ovvero un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, d'importo pari alla detrazione spettante.
- **cessione del credito d'imposta**: ovvero cessione del credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di

successiva cessione ad altri soggetti: istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Leggi anche

- [Crediti fiscali: l'aumento a tre cessioni può davvero rivitalizzare il settore edilizio?](#)
- [Bonus edilizi e divieto di cessioni multiple: è già tempo di correttivi](#)
- [Bonus edilizi: riapre il mercato dei crediti fiscali ma con più sanzioni](#)

Decreto Antifrode: i nuovi obblighi

Anche per il bonus ristrutturazione 2022 ci sono i nuovi obblighi arrivati con il [D.L. n. 157/2021 \(decreto Antifrode\)](#).

Nello specifico riguardano il:

- **visto di conformità**: per usufruire della cessione del credito o sconto in fattura sarà necessaria la comunicazione del professionista che ha apposto il **visto di conformità**;
- **attestazione di congruità**: è stato introdotto l'obbligo di presentare l'attestazione di congruità delle spese rilasciata da un tecnico abilitato che dovrà accertare che nell'esecuzione dei lavori sia stato rispettato il limite massimo dei costi ammissibili per tipologia di intervento.

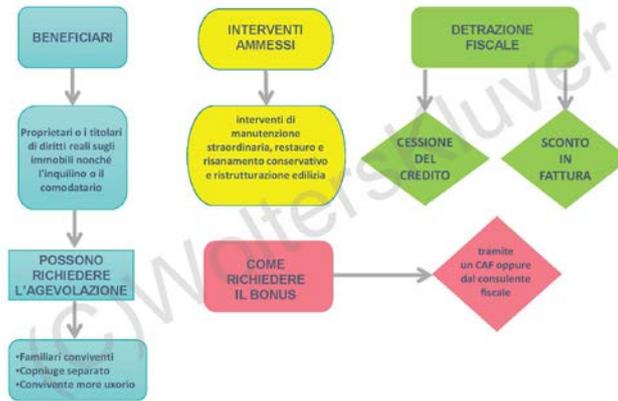
Come richiedere il bonus ristrutturazione

Il bonus ristrutturazioni può essere richiesto tramite un **CAF** oppure dal **consulente fiscale** in tre diversi modi:

- in sede di dichiarazione dei redditi, con la presentazione del **modello 730** o del **modello Unico**. L'importo detraibile va suddiviso in 10 quote annuali d'importo pari;
- con **sconto immediato in fattura**;
- mediante **credito d'imposta cedibile** ai soggetti autorizzati.

Chi intende esercitare l'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, dovrà trasmettere un modulo telematico all'Agenzia delle Entrate, tramite la procedura web disponibile nella sezione "*Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus*".

BONUS RISTRUTTURAZIONE 2022



IPSOA *Quotidiano*

 Wolters Kluwer

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Appalti: le linee guida per le funzioni del collegio consultivo tecnico

Publicati sulla Gazzetta Ufficiale due decreti del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità permanenti e precisamente: il decreto 17 gennaio 2022 che adotta le linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico e il decreto 1 febbraio 2022 che istituisce l'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici.

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022 due decreti del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità permanenti e precisamente:

- il decreto 17 gennaio 2022 che adotta le **linee guida** per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle **funzioni del collegio consultivo tecnico**;

- il decreto 1 febbraio 2022 che istituisce l'**osservatorio permanente** per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici.

Collegio consultivo tecnico

Il decreto 17 gennaio 2022 stabilisce che il ricorso alla costituzione del Collegio consultivo tecnico (CCT), riguarda esclusivamente gli affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione straordinaria.

L'attivazione del CCT deve intervenire **prima dell'avvio dell'esecuzione** dei lavori o comunque **non oltre dieci giorni** da tale data. Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione i componenti il CCT sottoscrivono un verbale attestante l'avvenuta costituzione del Collegio alla presenza del responsabile del procedimento e del rappresentante dell'operatore economico affidatario.

Il CCT ha una funzione preventiva di **risoluzione di tutte le controversie e le dispute** che possano rallentare o compromettere l'iter realizzativo dell'opera pubblica o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve. I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà e, non possono complessivamente superare gli importi fissati dall'art. 6-quater del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge

di conversione 29 dicembre 2021, n. 233.

Osservatorio permanente

Il decreto 1 febbraio 2022 istituisce l'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici.

L'osservatorio permanente è presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composto da:

- a) il **Capo Dipartimento per le opere pubbliche**, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- b) il **direttore generale** per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- c) **tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata** di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità;
- d) **cinque rappresentanti designati dagli ordini professionali**, di cui uno designato dall'ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'ordine professionale degli architetti, uno designato dall'ordine professionale dei geologi, uno designato dall'ordine professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed uno designato dall'ordine professionale degli avvocati;
- e) **tre esperti scelti fra docenti universitari** di chiara ed acclarata competenza, su indicazione del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- f) un **magistrato amministrativo**, con qualifica di consigliere, **un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato**.

I componenti dell'osservatorio permanente sono **nominati con decreto** del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, **durano in carica tre anni** e possono essere confermati per un secondo triennio.

I Presidenti dei CCT sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio, sottoscritti digitalmente, l'atto di costituzione del Collegio, le variazioni di composizione, nonché lo scioglimento e le determinazioni assunte con valore di lodo arbitrale, entro cinque giorni dalla loro adozione.

Le informazioni devono essere trasmesse attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata: osservatoriocct@pec.mit.gov.it. All'Osservatorio vengono inoltre trasmesse le osservazioni formulate dai CCT all'esito delle verifiche sull'andamento dei lavori e sul rispetto del cronoprogramma per le opere comprese nel PNRR.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, decreto 17/01/2022 (Gazzetta Ufficiale 07/03/2022, n. 55)

Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, decreto 01/02/2022 (Gazzetta Ufficiale 07/03/2022, n. 55)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.